

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Artt. dal 2222 al 2228 del c.c.

T R A

Il **CNR - Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari** (CNR-ISPA) con sede in BARI, via Amendola 122/O, Codice Fiscale n. 80054330586, Partita IVA n. 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Dott. Antonio Moretti nato a Bari, il 01/09/1960 e domiciliato per la sua carica presso il CNR-ISPA sede di Bari di seguito indicato come "CNR-ISPA"

e

la Dott.ssa DALHOUMI WIJDEN codice fiscale DLHWDN94L57Z352O nata a Kasserine - Tunisia il 17.7.1994 di seguito indicato come "COLLABORATORE"

PREMESSO

- che sono state espletate le procedure previste dal "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione" approvato dal Presidente CNR con Provvedimento n. 64 prot. PRESID-CNR n. 0006498 del 14/11/2007
- che il CNR ha la necessità di affidare un incarico di collaborazione occasionale per il completamento di ricerche completamente ricerche in collaborazione la facoltà di "Sciences of University" di Gafsa, Tunisia e della "Faculty of Bioscience Engineering" della Ghent university, Ghent, Belgio. per il completamento delle ricerche dal titolo "Sélection in vitro et étude de mécanisme de la résistance de clones du palmier dattier vis-à-vis des espèces de Fusarium spp
- che il CNR, ai sensi dell'art 59 del Regolamento di contabilità, ha formalizzato con la "decisione a contrattare" prot. 0181181 del 3.5.2025 la volontà di provvedere all'affidamento di un incarico con un esperto per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art. 2;
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che le poche unità di personale tecnico CNR-ISPA con competenze specifiche che operano non riescono a completare le numerose attività sperimentali nei numerosi progetti attualmente in essere

- che, la Dott.ssa DALHOUMI WIJDEN possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del CNR;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il "Collaboratore" si impegna, a completare le ricerche in collaborazione con "Sciences of University" di Gafsa, Tunisia e della "Faculty of Bioscience Engineering logy" Università di Ghent

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dal CNR, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso il CNR e deve garantire la propria presenza presso la sede del Centro di responsabilità ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 –DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata 5 mesi decorrenti dal 21/07/2025 e terminerà il 21/10/2025 con la consegna della relazione tecnica.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in euro 9.000 (euro diecimila), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente da corrispondersi come segue: pagamento mensile posticipato

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato dal CNR:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 30% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- al contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi superiori a 5000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44 comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del CNR.

Il compenso, inoltre, ai sensi degli art. 10 bis e 16 del Dlgs 446/97 rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta dal CNR..

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente intestato a DALHOUMI WIJDEN IBAN TN595399959984955794 -swift code BNTETNTTSE.

Il CNR non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del CNR con mezzi idonei.

ART. 6 – RECESSO

Il CNR si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 5 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio al CNR. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

Il collaboratore si impegna ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del CNR, approvato con delibera n. 132 dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 10 luglio 2014, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

La condizione di non osservanza del Codice di comportamento sarà causa di risoluzione o decadenza dal rapporto stesso da parte dei collaboratori esterni a qualsiasi titolo.

ART. 7 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del CNR. Pertanto, il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del CNR ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del CNR. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice civile.

ART. 9 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 10 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Roma.

Bari, lì

Letto, confermato, sottoscritto

IL CNR

II COLLABORATORE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 4 – (decorrenza e durata del contratto)

Art. 6 - (Recesso)

Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati) Art. 11 - (Foro competente)

II COLLABORATORE
